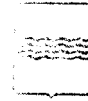


UNIONE EUROPEA
Fondo Sociale Europeo



REGIONE BASILICATA

(ALLEGATO A)

REGIONE BASILICATA
Dipartimento Presidenza della Giunta

AVVISO PUBBLICO

SELEZIONE DEI BENEFICIARI DEL PROGRAMMA
“REDDITO MINIMO DI INSERIMENTO”
CATEGORIA A

Sommario

Premesse Normative	3
Articolo 1. Finalità e durata del programma	4
Articolo 2. Beneficiari	5
Articolo 3. Risorse finanziarie	6
Articolo 4. Modalità e termini di presentazione delle domande	7
Articolo 5. Ammissibilità ed esiti delle istruttorie	9
Articolo 6. Indennità di partecipazione	10
Articolo 7. Modalità di erogazione	13
Articolo 8. Cumulo	13
Articolo 9. Decadenza, sospensione e revoca	13
Articolo 10. Obblighi dei soggetti beneficiari	14
Articolo 11. Trattamento dei dati personali	15
Articolo 12. Unità organizzativa responsabile del Procedimento	15
Articolo 13. Rinvio	16



UNIONE EUROPEA
Fondo Sociale Europeo



REGIONE BASILICATA

Premesse Normative

Il presente Avviso Pubblico è adottato in coerenza con le fonti normative e i documenti programmatici di seguito indicati:

- a) la Strategia Europa 2020 per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, approvata dalla Commissione Europea il 3 marzo 2010 COM(2010) 2020;
- b) il Regolamento (UE) N. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- c) il Regolamento (UE) N. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" e che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006 del Consiglio;
- d) il Regolamento (UE) N. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio;
- e) i Regolamenti e le disposizioni comunitarie in materia di aiuti di stato applicabili alla programmazione 2014-2020 e, in particolare:
 - il Regolamento (UE) N. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato e, in particolare la definizione in esso contenuta di soggetto svantaggiato e molto svantaggiato;
 - il Regolamento (UE) N. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»;
 - Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2014-2020 (2013/C 209/01) pubblicati sulla GUUE C 209 del 23 luglio 2013;

- Disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione (2014/C 198/01) pubblicati sulla GUUE C 198 del 27 giugno 2014;
- f) la Deliberazione della Giunta Regionale n. 926/2014 di presa d'atto della Proposta Programmatica del PO FSE Basilicata 2014-2020;
- g) l'Accordo di Partenariato Italia (AP) 2014-2020, adottato con Decisione della Commissione C(2014) 8021 del 29 ottobre 2014;
- h) il Programma Operativo F.S.E. Basilicata 2014-2020 CCI 2014IT05SFOP016 approvato con Decisione della Commissione europea n C(2014) 9882 final del 17 dicembre 2014;
- i) la Deliberazione di Giunta Regionale n. 71 del 20 gennaio 2015 che prende atto della summenzionata Decisione della Commissione Europea C(2014) 9882 di adozione del P.O. FSE Basilicata 2014-2020, così come proposto alla CE con la D.G.R. n. 926/2014 e modificato dall'Autorità di Gestione del PO FSE Basilicata 2014-2020, su mandato della Giunta, nel corso della procedura di adozione di cui all'art. 29 del Reg. UE 1304/2013;
- j) l'Articolo 15 - "Reddito minimo/reddito di inserimento", della Legge Regionale 18 agosto 2014, n. 26 che ha istituito un Fondo, del valore iniziale di € 100.000,00, per la promozione di politiche attive e passive per i soggetti svantaggiati e molto svantaggiati, ai sensi dell'art. 2 del Reg.(UE) n. 651/2014, che non siano percettori di ammortizzatori sociali;
- k) la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1159 del 26 Settembre 2014 che ha approvato l'integrazione del Fondo istituito ai sensi del precitato art. 15 della L.R. n. 26/2014;
- l) la Deliberazione della Giunta Regionale n. 769 del 9 giugno 2015 con la quale è stato approvato in via definitiva il "Programma per un reddito minimo di inserimento", e sono state fornite prime indicazioni sulle modalità di attuazione.

Articolo 1. Finalità e durata del programma

1. Con il presente Avviso Pubblico, la Regione Basilicata, nel rispetto degli indirizzi contenuti nel "Programma per un reddito minimo di inserimento", approvato in via definitiva con la DGR N. 769 del 9 giugno 2015 e in attuazione dell'art. 15 della L.R. n. 26/2014, intende selezionare i beneficiari appartenenti alla categoria A, in possesso dei requisiti di seguito indicati, per l'adesione alle attività di pubblica utilità e alle iniziative di inserimento sociale e occupazionale previste dal Programma, al fine di migliorarne le condizioni di vita e ridurre gli effetti dell'esclusione sociale e lavorativa.

2. In particolare, l'Avviso intende perseguire le seguenti finalità:
 - a) offrire un sostegno economico, pari mediamente a 450,00 € mensili, ai soggetti che vivono in una condizione di difficoltà economica e sociale a seguito della perdita del lavoro e del diritto a percepire il trattamento di mobilità in deroga, a fronte della loro partecipazione ad attività di pubblica utilità o ad altre azioni di inserimento socio-lavorativo, superando approcci meramente assistenziali, al fine di renderli protagonisti attivi del cambiamento della loro vita e del benessere della collettività;
 - b) evitare di disperdere il patrimonio di competenze dei lavoratori fuoriusciti dalla platea della mobilità in deroga, acquisite nelle diverse esperienze formative e lavorative, che rappresentano un valore aggiunto per tutto il territorio regionale e favorire il loro reinserimento sociale e occupazionale, anche in contesti diversi da quelli di provenienza.
3. I benefici economici concessi con il presente avviso avranno una durata di 3 mesi dalla data di avvio delle attività. L'Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare tale durata sulla base della disponibilità di risorse finanziarie da destinare alle attività previste.

Articolo 2. Beneficiari

1. Potranno presentare domanda di partecipazione al Programma i soggetti che, **a pena di inammissibilità**, alla data di pubblicazione del presente Avviso Pubblico sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata, rientrino nella CATEGORIA A di beneficiari prevista dal Programma e siano in possesso dei requisiti di seguito indicati:
 - A. a. abbiano compiuto il 18° anno di età e non abbiano raggiunto l'età pensionabile;
 - A. b. siano residenti in Basilicata;
 - A. c. siano fuoriusciti dalla platea dei lavoratori in mobilità in deroga per effetto del Decreto Interministeriale n. 83473 del 1° agosto 2014, adottato dal Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze;
 - A. d. presentino un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), redatto ai sensi del D.P.C.M. 5 dicembre 2013, N. 159 non superiore a € 15.500 annui, con riferimento ai **redditi percepiti dall'intero nucleo familiare**¹.

¹ Per la definizione del "Nucleo familiare" si rimanda all'art. 3 del D.P.C.M. 5 dicembre 2013, N. 159.

A parità di ISEE, ai fini della selezione, avranno priorità coloro i quali hanno un'anzianità di mobilità in deroga più elevata; in caso di ulteriore parità avranno diritto di precedenza i candidati con un numero maggiore di figli a carico. Qualora i tre requisiti innanzi descritti coincidano, prederà nella graduatoria il candidato anagraficamente più anziano.

2. I requisiti sopra indicati dovranno permanere per l'intera durata del Programma, la perdita anche di uno solo di essi comporta, dalla data in cui tale condizione dovesse verificarsi, la decadenza dai benefici e la restituzione degli importi indebitamente percepiti. Relativamente al requisito indicato alla lettera A.c. del comma 2, si intende quale requisito per la permanenza nel programma la conservazione dello stato di disoccupazione/inoccupazione².
3. I requisiti prescritti saranno autodichiarati dal soggetto interessato all'atto di presentazione della domanda, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000, con riserva di accertamento, anche a campione, del loro effettivo possesso da parte dell'Amministrazione regionale o del/dei Soggetto/ Gestore/i individuato/i o di altro soggetto incaricato. Ai sensi dell'art. 75 del richiamato decreto, e fermo restando quanto previsto dall'art. 76, l'accertamento della non veridicità di quanto dichiarato, in qualsiasi momento, comporterà la decadenza, previa adozione di motivato provvedimento, dai benefici previsti dal presente avviso e dagli eventuali effetti conseguenti.
4. I benefici previsti dal Programma saranno assegnati sulla base delle risorse finanziarie disponibili ai soggetti che risulteranno in possesso dei requisiti prescritti. Il solo fatto di essere incluso nella graduatoria non farà maturare di per sé il diritto a ricevere l'indennità di partecipazione, alla quale si accederà nel limite delle risorse stanziare dal presente Avviso Pubblico. Qualora dovessero rendersi disponibili ulteriori risorse, la Regione Basilicata potrà disporre lo scorrimento degli elenchi degli aventi diritto fino alla capienza finanziaria, ovvero prolungare la durata delle attività per i soggetti già assegnatari di contributo.

Articolo 3. Risorse finanziarie

1. Gli interventi di cui al presente avviso sono finanziati con risorse dell'Asse II. *Rafforzare ed innovare l'inclusione attiva nella società* - ob. Specifico 9.1. *Riduzione della povertà, dell'esclusione sociale e promozione dell'innovazione sociale* - del PO FSE Basilicata 2014-

² Per il mantenimento dello stato di disoccupazione/inoccupazione si rimanda alla normativa vigente in materia.

2020, per un importo pari a € 2.700.000,00 a valere sul Capitolo n. 57275 per le annualità 2015 e 2016 del Bilancio di Previsione Pluriennale per il triennio 2015-2017.

2. La dotazione finanziaria di cui al comma 1 potrà essere incrementata, con provvedimento di Giunta Regionale, di ulteriori risorse, a valere sul Fondo istituito al comma 2, dell'art. 15 della L.R. n. 26/2014, che dovessero rendersi disponibili sul bilancio regionale, ivi compresi i proventi rivenienti dalla coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi, nonché da ulteriori finanziamenti di fonte statale e comunitaria.

Articolo 4. Modalità e termini di presentazione delle domande

1. I cittadini in possesso dei requisiti previsti, potranno partecipare al Programma **esclusivamente** compilando il "formulario di domanda" disponibile sul portale istituzionale della Regione Basilicata <http://www.regione.basilicata.it/> → sez. Pubblicità legale → Avvisi e Bandi, a partire **dalle ore 09,00 del giorno 29 luglio 2015**. Qualora tale data ricada in un giorno festivo il termine di apertura delle candidature è spostato alle ore 9,00 del primo giorno lavorativo utile. L'amministrazione si riserva la facoltà, per esigenze di carattere organizzativo, di differire il termine di apertura delle candidature.
2. Per la compilazione della domanda i cittadini interessati, per avere assistenza gratuita per la predisposizione della documentazione necessaria a partecipare e l'invio della domanda telematica, potranno recarsi presso i Centri Autorizzati di Assistenza Fiscale (d'ora innanzi denominati CAF) che hanno sottoscritto apposita convenzione, indicati nell'elenco che sarà reso disponibile sul sito istituzionale della Regione Basilicata.
3. I cittadini che non intendano avvalersi dell'assistenza alla compilazione della domanda da parte dei CAF potranno presentarla autonomamente secondo le seguenti fasi:
 - a) **registrazione**³, del soggetto richiedente mediante accesso al seguente indirizzo internet <http://servizi.regione.basilicata.it> (immettere dati anagrafici, nome utente, password ed un indirizzo e-mail valido già in possesso dell'utente);
 - b) il sistema genererà automaticamente una mail di conferma della registrazione che verrà inviata all'indirizzo e-mail indicato al momento della registrazione;
 - c) cliccando sul link che compare nella mail, si confermerà l'iscrizione;

³ Nel caso in cui il soggetto richiedente sia già in possesso delle credenziali di accesso al sistema non sarà necessario effettuare una nuova registrazione.

- d) a questo punto dalla sezione Avvisi e Bandi si potrà cliccare sull'Avviso Pubblico "Selezione dei beneficiari del Programma Reddito minimo di inserimento – Categoria A"
→ Partecipa (riquadro verde, in alto a destra), compilare il formulario di domanda seguendo le indicazioni contenute nella procedura guidata e inoltrare la domanda firmata digitalmente con i relativi allegati.

Nella stessa pagina di accesso alla compilazione della domanda, sarà possibile consultare il manuale per la corretta compilazione della domanda medesima.

4. Per la compilazione della domanda secondo la procedura di cui al comma precedente sarà necessario che il soggetto richiedente sia in possesso di firma digitale. A tal fine, la Regione Basilicata mette a disposizione gratuitamente i servizi di firma digitale a richiesta dell'interessato. (Per informazioni su come richiederla consultare il seguente link: [http://www.firmadigitale.regione.basilicata.it/infocard/pub/.](http://www.firmadigitale.regione.basilicata.it/infocard/pub/))
5. Al momento di presentazione della domanda il soggetto richiedente dovrà indicare il recapito e la modalità secondo la quale intende ricevere tutte le comunicazioni relative al presente avviso pubblico. L'Amministrazione declina ogni responsabilità per dispersione di comunicazioni dipendente da errore nell'indicazione del recapito.
6. Il dossier di candidatura, da compilare e inviare esclusivamente on line dovrà essere composto, **a pena di inammissibilità della domanda**, da:
 - a) Formulario di domanda;
 - b) Attestazione ISEE relativa ai redditi percepiti dall'intero nucleo familiare, corredata dalla Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) e redatta ai sensi del D.P.C.M. n. 159/2013 e del Decreto del 7 novembre 2014 del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali di approvazione del modello di DSU e delle istruzioni per la compilazione dell'ISEE.
7. L'Amministrazione si riserva la facoltà di chiedere eventuali integrazioni e/o informazioni utili alla valutazione dell'istanza.
8. Al momento di inoltro della domanda secondo le modalità sopra descritte, il sistema elettronico di presentazione delle domande assegnerà automaticamente un codice identificativo univoco sulla base del quale sarà predisposta la graduatoria degli ammessi e l'elenco dei non ammessi. Eventuali ricorsi proposti avverso la graduatoria degli ammessi o dell'elenco dei non ammessi dovranno essere effettuati riportando tale codice identificativo.



UNIONE EUROPEA
Fondo Sociale Europeo



REGIONE BASILICATA

9. Il termine ultimo di presentazione delle domande scadrà alle ore **12,00 del 15 settembre 2015**. La Regione Basilicata si riserva la facoltà di prorogare il termine ultimo di presentazione delle domande.
10. Non sarà possibile per i componenti dello stesso nucleo familiare, come risultante dall'attestazione ISEE allegata all'istanza di partecipazione, presentare domanda di contributo a valere sull'Avviso pubblico "Selezione dei beneficiari del Programma Reddito minimo di inserimento - Categoria B", pena l'esclusione dai benefici.
11. I soggetti che intendano annullare la domanda presentata, ad esempio in caso di errore materiale, presentazione istanza a nome di un altro componente del nucleo familiare, variazione anagrafica e reddituale, etc., nel periodo di apertura dei termini di presentazione delle istanze di partecipazione previsti dal presente avviso, potranno procedere all'annullamento accedendo all'istanza stessa e cliccando su "Annulla istanza". Ulteriori informazioni sulla procedura di annullamento saranno rese disponibili nel manuale per la corretta compilazione.

Articolo 5. Ammissibilità ed esiti delle istruttorie

1. La Regione Basilicata, anche per il tramite del/dei Soggetto/i Gestore/i individuato/i, provvederà, **entro 30 giorni dal termine ultimo di presentazione delle istanze**, alla pubblicazione sul proprio sito istituzionale, e per estratto sul BUR, delle domande pervenute suddivise in due distinti elenchi, nei quali i soggetti richiedenti saranno individuati unicamente per il tramite del numero identificativo rilasciato al momento di presentazione della domanda:
 - a) l'elenco riportante la graduatoria degli ammessi, ordinata secondo il criterio del valore ISEE più basso, ovvero nel caso di coincidenza del valore ISEE, secondo i criteri di precedenza indicati all'art. 2, comma 1, lettera A.d.;
 - b) l'elenco dei non ammessi.
2. I soggetti inseriti negli elenchi sopra indicati potranno visualizzare la propria posizione direttamente on line inserendo il proprio codice fiscale e il codice identificativo rilasciato al momento di presentazione della domanda. Qualora gli interessati avanzino richiesta di accesso agli atti, nei termini e secondo le modalità previste dalla l. n. 241/1990, agli stessi, valutato l'interesse legittimo a prendere parte al procedimento, l'Amministrazione regionale fornirà un'abilitazione per visualizzare direttamente on line le posizioni che lo precedono, dopo aver informato i controinteressati.

3. Il solo fatto di essere incluso nella graduatoria degli ammessi non farà maturare di per sé il diritto al beneficio, al quale si avrà accesso, secondo l'ordine progressivo dell'elenco stesso, fino all'esaurimento delle risorse disponibili.
4. Le istruttorie di ammissibilità delle domande saranno eseguite dalla Regione Basilicata o dal/i Soggetto/i Gestore/i individuato/i.
5. Le domande saranno ritenute ammissibili se:
 - a) complete in tutte le parti e corredate della documentazione prevista al comma 6 dell'art. 4 del presente avviso;
 - b) presentate secondo le modalità ed i termini previsti all'articolo 4;
 - c) presentate da soggetti in possesso dei requisiti previsti all'articolo 2.
6. L'Amministrazione provvederà a comunicare, secondo le modalità scelte al momento di presentazione della domanda, ai soggetti inseriti nell'elenco dei non ammessi le motivazioni ostative all'accoglimento dell'istanza, ai sensi dell'art. 10-bis della legge n. 241/90.
7. Sulla base di eventuali risorse che dovessero rendersi disponibili e/o a seguito di economie che dovessero realizzarsi per la fuoriuscita dalla platea degli aventi diritto dei soggetti che abbiano trovato un'occupazione o abbiano raggiunto i limiti di età o per altre cause di decadenza dal Programma, l'Amministrazione regionale potrà disporre lo scorrimento della graduatoria degli ammessi fino alla concorrenza della disponibilità finanziaria, ovvero prorogare la durata delle attività per i soggetti già assegnatari di contributo.

Articolo 6. Indennità di partecipazione

1. I soggetti utilmente collocati in graduatoria, d'ora innanzi definiti Beneficiari, avranno diritto a percepire una indennità monetaria mensile, a titolo di rimborso forfetario onnicomprensivo per la partecipazione alle attività di pubblica utilità a beneficio delle comunità locali, ovvero alle altre attività di politica attiva previste dal Programma.
2. L'Amministrazione regionale con uno specifico avviso pubblico provvederà a selezionare i progetti di Pubblica Utilità ai quali assegnare i beneficiari secondo quanto stabilito dal "Programma per un reddito minimo di inserimento" approvato con la DGR n. 769/2015. Nelle more dell'avvio delle attività progettuali, i Beneficiari, a fronte dell'indennità percepita, saranno tenuti a partecipare alle misure di politica attiva che dovessero essere messe in campo



UNIONE EUROPEA
Fondo Sociale Europeo



REGIONE BASILICATA

dalla Regione Basilicata, anche per il tramite di uno o più Soggetto Gestore appositamente individuato, ivi compresa la formazione specialistica.

3. L'indennità monetaria sarà graduata sulla base del valore ISEE del nucleo familiare dichiarato nella domanda di partecipazione, secondo lo schema seguente:

REDDITO ISEE	N. COMPONENTI NUCLEO FAMILIARE	INDENNITÀ MONETARIA MENSILE	ORE ATTIVITÀ MENSILI PREVISTE	MINIMO ORE MENSILI DA EROGARE PER LA PERMANENZA NEL PROGRAMMA	N. GIORNATE/MESE PREVISTE
da 0 € a 5.000 €	1	€ 500,00	75	60	15
da 0 € a 5.000 €	2 o più componenti a carico	€ 550,00	83	66	17
da 5.001 € a 9.000 €	1	€ 450,00	68	54	14
da 5.001 € a 9.000 €	2 o più componenti a carico	€ 500,00	75	60	15
da 9.001 € a 15.500 €	1	€ 400,00	60	48	12
da 9.001 € a 15.500 €	2 o più componenti a carico	€ 450,00	68	54	14

4. L'indennità monetaria mensile, corredata dagli eventuali rimborsi per le spese di viaggio, sarà erogata ai Beneficiari che abbiano espletato almeno l'80% delle ore previste nel mese solare di riferimento, secondo lo schema sopra indicato e in ogni caso **in misura proporzionale alle ore di attività effettivamente prestate**⁴.
5. Coloro che non abbiano espletato almeno l'80% delle ore previste **non avranno diritto all'erogazione di nessuna indennità monetaria**, fatto salvo il caso di malattia, infortunio o altro grave e motivato e documentato impedimento oggettivo del Beneficiario e previa comunicazione al Soggetto Responsabile del progetto. In tale ultimo caso l'indennità potrà essere ridotta in misura proporzionale alle ore effettivamente prestate.

⁴ Vale a dire che per ricevere il 100% dell'importo mensile previsto, il beneficiario dovrà garantire la presenza per il 100% delle ore. Così ad esempio, un beneficiario che abbia diritto a ricevere un importo mensile di 400,00 €, nel caso in cui abbia erogato solamente 48 ore rispetto alle 60 ore mensili previste, avrà diritto a ricevere 320,00 €. Nel caso in cui abbia erogato 54 ore (il 90% di quelle previste) avrà diritto a ricevere 360,00 € e così via.

6. Nel caso di gravidanza e di puerperio, ovvero di gravi malattie, debitamente certificate da strutture sanitarie pubbliche e per un periodo non superiore a sei (6) mesi, il Beneficiario potrà richiedere una sospensione delle attività. In tal caso, il termine finale delle attività potrà essere differito per un periodo pari a quello della sospensione, ferma restando la durata complessiva prevista dal Programma. **Nel periodo di sospensione il Beneficiario non avrà diritto all'erogazione dell'indennità.** Qualora la sospensione intervenga nel corso del mese solare (ad esempio il 10° giorno del mese) e il Beneficiario non abbia ancora espletato l'80% delle ore mensili previste, il corrispettivo maturato, in misura proporzionale alle ore effettivamente prestate, sarà erogato allo scadere del mese solare in cui la sospensione è intervenuta.
7. Il numero di ore mensili dovrà essere espletato, di norma sulla base dei progetti candidati da soggetti ospitanti, attraverso giornate lavorative tipo di almeno 5 ore consecutive e per un numero di giornate pari a quanto indicato nello schema di cui al comma 3 del presente articolo. I progetti di Pubblica Utilità potranno prevedere giornate con una durata maggiore, nei limiti degli orari previsti per legge per il tipo di attività da svolgere e nel limite delle ore mensili di cui allo schema sopra indicato. In tal caso il numero di giornate mensili sarà riproporzionato sulla base delle ore giornaliere previste dal progetto.
8. Qualora le attività relative ai progetti di Pubblica Utilità ricadano in un Comune diverso da quello di residenza, i Beneficiari avranno diritto al rimborso delle spese di viaggio sostenute. Nello specifico, gli stessi avranno diritto al rimborso dei biglietti dei mezzi pubblici utilizzati, anche se acquistati in abbonamento, previa esibizione della documentazione probante i costi sostenuti. Nel caso di utilizzo del mezzo proprio per gli spostamenti, i Beneficiari avranno diritto all'erogazione di un rimborso giornaliero pari a € 0,20 per ogni Km sulla base della distanza, misurata attraverso le Tabelle ACI, intercorrente tra il Comune di residenza e il Comune presso il quale hanno sede le attività progettuali.
9. Le previsioni di cui al comma 8 del presente articolo si applicano a partire dalla data di avvio delle attività progettuali.
10. L'indennità monetaria mensile sarà onnicomprensiva e sarà erogata a titolo di rimborso forfettario per la partecipazione al Programma, in nessun caso potrà configurarsi come rapporto di lavoro subordinato, né farà maturare diritti o aspettative in ordine all'accesso ai ruoli dell'Amministrazione regionale e degli altri Soggetti coinvolti nell'attuazione.

Articolo 7. Modalità di erogazione

1. L'indennità di partecipazione sarà erogata con cadenza mensile posticipata previa verifica dello svolgimento di almeno l'80% delle ore previste dal progetto nel mese solare di riferimento, con le seguenti modalità:
 - accredito su conto corrente bancario o postale intestato al Beneficiario;
 - nel caso in cui il Beneficiario non fosse in possesso di un conto corrente, assegno circolare non trasferibile;
 - bonifico domiciliato (cioè a mezzo di Ufficio postale che provvederà ad inviare all'interessato una comunicazione per ritirare l'importo a lui assegnato);
 - altre modalità pagamento idonee a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

Articolo 8. Cumulo

1. I benefici di cui al presente avviso non sono cumulabili, per i membri di uno stesso nucleo familiare, con i benefici previsti dall'avviso Selezione dei beneficiari del Programma Reddito minimo di inserimento - Categoria B", pena l'esclusione dai benefici.

Articolo 9. Decadenza, sospensione e revoca

1. La Regione Basilicata procederà, nel rispetto della legge n. 241/90, all'adozione del provvedimento di revoca del beneficio concesso, nei seguenti casi:
 - a. nel caso in cui il Beneficiario, senza nessun motivo di impedimento oggettivo e in assenza di comunicazione al Soggetto Responsabile del progetto, non si presenti a svolgere le attività per le quali è stato incaricato per un periodo superiore a 7 (sette) giorni lavorativi consecutivi nell'arco del mese solare di riferimento;
 - b. qualora il Beneficiario, per due mensilità consecutive, non abbia espletato almeno l'80% delle ore previste nel mese solare di riferimento senza nessun motivo di impedimento oggettivo e in assenza di comunicazione al Soggetto Responsabile del progetto;
 - c. semmai il Beneficiario rifiuti la partecipazione alle attività di inclusione lavorativa attiva in cui sia stato inserito senza giustificata motivazione;

- d. qualora il Beneficiario rifiuti un'offerta di lavoro subordinato, anche a tempo determinato full-time e di durata pari o superiore a 6 (sei) mesi ovvero part-time per almeno il 50% delle ore e di durata pari o superiore a 12 (dodici) mesi propositagli da un Centro per l'Impiego regionale senza nessuna giustificata motivazione. L'offerta di lavoro come innanzi descritta potrà essere rifiutata, senza comportare la decadenza dal Programma e la conseguente revoca del beneficio, solo nel caso in cui la distanza, calcolata attraverso le Tabelle ACI, tra il luogo di lavoro e il luogo di residenza del soggetto interessato sia superiore a 50 Km;
2. Nel caso di accettazione di offerte di lavoro di durata inferiore a 6 (sei) mesi, a prescindere dalla loro tipologia, il Beneficiario avrà diritto alla sospensione delle attività e al reintegro nel Programma una volta terminato il rapporto di lavoro instaurato, compatibilmente con la durata del Programma stesso e fermo restando il mantenimento dello stato di disoccupazione/inoccupazione.
3. Per i casi succitati, qualora la revoca intervenga successivamente alla data di erogazione del contributo, attestata dalla data di incasso del pagamento da parte del Beneficiario, lo stesso è tenuto alla sua restituzione, in tutto o in parte.
4. La revoca comporta la contestuale esclusione dal Programma e la cancellazione dalla graduatoria degli ammessi.
5. In caso di rinuncia all'inclusione nel Programma e/o al contributo anteriormente alla sua erogazione, il Beneficiario è tenuto ad inviare alla Regione Basilicata una comunicazione debitamente sottoscritta e munita di fotocopia di documento di identificazione personale del legale rappresentante, per effetto della quale il contributo concesso si intende *ipso iure* revocato. La rinuncia, da effettuarsi con la medesima modalità sopra descritta, che intervenga successivamente alla erogazione del contributo, attestata dalla data di incasso del pagamento, comporta la revoca del finanziamento concesso e la contestuale restituzione dello stesso, in tutto o in parte.

Articolo 10. Obblighi dei soggetti beneficiari

1. Il Beneficiario è tenuto al rispetto dei seguenti obblighi:
 - a) partecipare alle attività progettuali o alle altre attività di politica attiva alle quali è stato assegnato e/o convocato, secondo diligenza, ispirandosi ai principi di buona condotta morale e sociale;

- b) comunicare all'Amministrazione regionale o al Soggetto gestore dalla stessa individuato mutamenti significativi in ordine al proprio reddito e/o al nucleo familiare che comportano variazioni dell'indicatore ISEE, entro trenta giorni dalla data in cui tale condizione si verifica;
 - c) attivarsi concretamente per la ricerca di un lavoro, anche attraverso il supporto delle strutture appositamente individuate dalla Regione Basilicata.
2. L'Amministrazione si riserva la facoltà di prevedere ulteriori obblighi per il beneficiario per esigenze che dovessero emergere nell'attuazione del Programma, fermo restando il rispetto dello spirito e delle finalità del Programma approvato con DGR n. 769/2015 e delle indicazioni fornite dalla DGR n. 202/2015.

Articolo 11. Trattamento dei dati personali

- 1. Tutti i dati personali di cui l'Amministrazione regionale verrà in possesso in occasione dell'espletamento del presente Avviso saranno trattati nel rispetto del D. Lgs. 30 Giugno 2003 n. 196.
- 2. Agli interessati sono riconosciuti i diritti di cui agli artt. 7 e 8 del citato D. Lgs. n. 196/2003: in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste alla Regione Basilicata.
- 3. Qualora la Regione debba avvalersi di altri soggetti per l'espletamento delle operazioni relative al presente avviso, l'attività di tali soggetti sarà in ogni caso conforme alle disposizioni di legge vigenti. Per le predette finalità e allo scopo di monitorare e verificare il raggiungimento degli obiettivi previsti dal presente avviso pubblico e per la realizzazione di analisi e ricerche a fini statistici da parte dell'Amministrazione regionale, del Governo Nazionale o da enti da questi individuati, la Regione Basilicata, si riserva di comunicare e trasferire i dati personali a soggetti espressamente autorizzati, che li gestiranno esclusivamente per le finalità medesime.

Articolo 12. Unità organizzativa responsabile del Procedimento

- 1. Ai sensi della legge 241/90, l'Unità organizzativa responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale relativo al presente avviso pubblico, nonché dell'adozione del

provvedimento finale, è l'Ufficio Direzione Generale del Dipartimento Presidenza della Giunta della Regione Basilicata.

2. Il Dirigente pro-tempore dell'unità organizzativa incaricata, provvederà con successivo atto a designare il Responsabile del Procedimento dandone comunicazione ai soggetti interessati attraverso la pubblicazione sul BUR e sul sito istituzionale della Regione Basilicata alla pagina dedicata al presente avviso.

Articolo 13. Rinvio

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Avviso si rimanda alla normativa regionale, nazionale e comunitaria vigente in materia.



UNIONE EUROPEA
Fondo Sociale Europeo



REGIONE BASILICATA